



fondazione  
c a r i p l o

## Regolamento disciplinante le procedure di monitoraggio e di rendicontazione

Approvato dalla Commissione Centrale di Beneficenza  
nella seduta del 17 settembre 2001

## **Articolo 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17, lettera s), dello Statuto della Fondazione Cariplo, le procedure per lo svolgimento, da parte della Commissione Centrale di Beneficenza, del monitoraggio sull'operato del Consiglio di amministrazione, sulle attività istituzionali e sui risultati dell'attività di investimento del patrimonio della Fondazione medesima, nonché le modalità attraverso le quali il Consiglio di amministrazione fornisce alla Commissione Centrale di Beneficenza rendicontazione delle attività svolte.
2. Il monitoraggio e la rendicontazione sono effettuati al fine di garantire il rispetto dello Statuto, dei regolamenti e degli indirizzi definiti dalla Commissione Centrale di Beneficenza.

## **Articolo 2 - Informazione dei Commissari**

1. I Commissari ricevono, in occasione di ogni riunione della Commissione Centrale di Beneficenza, gli stralci dei verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione, per le parti relative alle deliberazioni assunte.
2. Ciascun Commissario può prendere visione, presso la Segreteria della Fondazione, delle restanti parti dei verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione.
3. Ciascun Commissario può chiedere al Presidente della Fondazione informazioni circa i provvedimenti presi dal Consiglio di amministrazione o che il medesimo Consiglio intenda prendere.
4. Le informazioni vengono fornite dal Presidente della Fondazione, salvo che ritenga di poter rispondere immediatamente, in apertura della prima seduta successiva alla richiesta o, quando sia domandata risposta scritta, nei successivi quindici giorni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2.

## **Articolo 3 - Relazioni del Consiglio di amministrazione**

1. Il Consiglio di amministrazione predispone e trasmette alle commissioni e sotto-commissioni consultive permanenti allo scopo istituite dalla Commissione Centrale di Beneficenza, per ciascuna materia di competenza delle stesse, relazioni di sintesi sulle attività svolte in ciascun semestre, salvo quanto disposto al comma 3.
2. Le relazioni per la commissione e le sotto-commissioni consultive competenti per la redazione dei documenti programmatici pluriennali, per l'indirizzo e la valutazione delle attività erogative e filantropiche della Fondazione, specificano inoltre i contributi assegnati, gli interventi realizzati direttamente dalla Fondazione e le altre attività istituzionali svolte.

3. Le relazioni per la commissione consultiva competente per gli indirizzi, il monitoraggio e la valutazione della gestione del patrimonio e delle partecipazioni della Fondazione, specificano inoltre i risultati della gestione patrimoniale, le strategie di investimento adottate e le attività svolte per la gestione delle partecipazioni; le relazioni di cui al presente comma sono predisposte e trasmesse per ciascun trimestre.

4. Le relazioni per la commissione consultiva competente per la comunicazione e la trasparenza delle attività erogative e filantropiche della Fondazione, specificano inoltre le attività di comunicazione e informazione poste in essere nel periodo e quelle in progetto.

#### **Articolo 4 - Attività di monitoraggio**

1. I Coordinatori delle commissioni e sotto-commissioni consultive, previa delibera delle medesime, al fine di acquisire elementi per l'attività di monitoraggio, anche a integrazione delle relazioni di cui all'articolo 3, possono:

- chiedere al Presidente della Fondazione notizie e documenti riguardanti il complessivo operato del Consiglio di amministrazione su specifiche materie di competenza dello stesso, nonché elementi integrativi e giustificativi di quanto esposto nelle relazioni di sintesi di cui all'articolo 3;

- invitare il Presidente della Fondazione o altri membri del Consiglio di amministrazione da lui delegati a riferire circa le complessive attività svolte in specifiche materie di competenza del Consiglio medesimo.

2. Il Presidente può motivatamente rifiutare o ritardare la trasmissione di notizie e documenti nei casi in cui la loro divulgazione o diffusione impedisca il corrente svolgimento delle attività del Consiglio di amministrazione o ricorrano particolari ragioni di riservatezza.

3. Restano impregiudicate le attribuzioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione.

4. Le commissioni e sotto-commissioni consultive esaminano e valutano le relazioni di cui all'articolo 3 e le notizie e i documenti acquisiti ai sensi del presente articolo e possono presentare alla Commissione Centrale di Beneficenza proposte di deliberazioni nell'ambito delle competenze statutarie.

5. Le commissioni e sotto-commissioni consultive predispongono e trasmettono alla Commissione Centrale di Beneficenza relazioni periodiche semestrali sull'operato del Consiglio di amministrazione, contenenti proprie valutazioni sulle attività svolte in ciascun periodo.

6. Per il funzionamento delle commissioni e sotto-commissioni consultive si applicano le disposizioni deliberate dalla Commissione Centrale di Beneficenza nella seduta del 22 gennaio 2001 e successive modificazioni e integrazioni.

## Articolo 5 - Verifiche e risoluzioni della Commissione Centrale di Beneficenza

1. La Commissione Centrale di Beneficenza, anche sulla base delle relazioni del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 3 e delle relazioni delle commissioni e sotto-commissioni consultive di cui all'articolo 4, comma 5, verifica semestralmente la rispondenza delle attività del medesimo Consiglio ai criteri di cui al documento programmatico previsionale pluriennale e ai suoi aggiornamenti annuali, la conformità della complessiva gestione della Fondazione ai principi e alle norme dello Statuto e i risultati delle attività di investimento del patrimonio della Fondazione.

2. La Commissione Centrale di Beneficenza:

- ove accerti che il Consiglio di amministrazione non stia attuando una gestione idonea alla realizzazione degli indirizzi e degli obiettivi di cui al documento programmatico previsionale pluriennale e ai suoi aggiornamenti annuali, può adottare una motivata delibera che impegni il Consiglio di amministrazione a porre in essere le misure idonee alla realizzazione di tali indirizzi e obiettivi;

- ove accerti che il Consiglio di amministrazione abbia violato norme di legge o dello Statuto o non abbia rispettato gli indirizzi e gli obiettivi di cui al documento programmatico previsionale pluriennale e ai suoi aggiornamenti annuali, può adottare, con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto, una motivata delibera di richiamo del Consiglio di amministrazione.

3. La delibera di revoca del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 26 dello Statuto non può essere adottata se non previo richiamo ai sensi del comma precedente.